



INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12 , è stato pubblicato il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, sono entrati in vigore il 1° aprile 2023 e hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023.

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo), ha apportato correzioni e integrazioni al Codice degli Appalti approvato con D.Lgs.36/2023, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo Codice.

Per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche (art.45 del Codice) le modifiche apportate dal decreto correttivo concernono, in particolare:

- a) l'ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazione all'allegato I.10; la definizione delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo, attraverso le integrazioni dell'art.32 dell'allegato II.14, afferente all'individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

1. L’incentivazione, la disciplina regolamentare ed il principio del risultato

L’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”.

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

È previsto che i criteri di riparto dell’incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti – e quindi per gli enti locali con apposito Regolamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice.

La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del “principio del risultato” di cui all’art. 1 del Codice, per il quale:

«Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «Codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.



4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».

In tal senso l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45.

2. Procedure di affidamento – previsione oneri per incentivazione

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Il limite massimo percentuale è rivolto ad evitare l'espansione incontrollata della spesa in questione (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 6/2018).

A tali fini, il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al Regolamento applicativo. In tal senso dispone anche l'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice, per il quale nel quadro economico sono articolate le seguenti spese:

«8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

(...)

10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice».

3. Attività tecniche incentivabili

Il decreto correttivo ha integrato l'allegato I.10, considerando fra le attività tecniche incentivabili anche il "coordinamento dei flussi informativi".

Le attività che possono essere remunerate sono dunque le seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;



- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- - coordinamento dei flussi informativi (introdotto dal decreto correttivo dal 1° gennaio 2025).

Infine, è utile evidenziare come la Corte dei conti Toscana (delibera 21 giugno 2023, n.196), abbia ritenuto che le disposizioni del Codice degli appalti (prima l'art. 113, D.lgs. n.50/2016 e adesso l'art. 45, D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024), fanno esclusivo riferimento "**alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa**", ritenendo, quindi, che "**tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari**".

4. Soggetti destinatari

Il D.Lgs.209/2024 cd correttivo è intervenuto sull'ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi, modificando l'art.45 del D.Lgs.36/2023 e sostituendo la parola "dipendenti" con la parola "personale", sopprimendo di fatto il divieto di erogare incentivi al personale con qualifica dirigenziale.



L'incentivo pertanto è destinato al proprio personale dell'ente con esclusione dei soggetti esterni, a motivo delle finalità sottese alla norma, indicate nel primo paragrafo.

Conseguentemente il dirigente/responsabile competente, in relazione all'organizzazione dell'ente, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. È importante sottolineare che, quale declinazione del principio di risultato, ciascuna unità di personale così indicata assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR); l'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio, appunto, della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento. Viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per la singola unità di personale che viene portato dal 50%, stabilito dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/2016 dall'art.45 comma 4 del D.Lgs.36/2023, fino al 100%.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri percentuali definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 45, fa salva, «ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concendenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale»: in tal caso, l'incentivo non si applica, escludendo qualsiasi sovra incentivazione. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 84, CCNL 16 novembre 2022, può essere riconosciuta una indennità per compensare specifiche responsabilità, fra cui: progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali; specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi; specifiche responsabilità per l'esercizio delle

Infine, il DL 73/2025, cd. Infrastrutture, ha chiarito ulteriormente la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti. In particolare, il comma 1 lettera a) dell'art. 2, stabilisce che, in deroga al regime di omnicomprensività, l'incentivo del 2% per i dipendenti pubblici che si occupano di programmazione e progettazione degli appalti può essere riconosciuto anche ai dirigenti.

5. Quota del 20%

La residua percentuale delle risorse indicate al par. 2 (20%), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, è destinata dal Codice a una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45.

Tra tali specifiche destinazioni si segnala, in particolare, l'obbligo di destinare incentivi alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all'assicurazione obbligatoria del personale.

Infine, occorre tener presente che la quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui sopra;



- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

6. Riduzione degli incentivi

Come proposto dalle Rappresentanze sindacali, tutte le ipotesi di riduzione o perdita del diritto all'incentivo di cui all'art. 17 del Regolamento, dovranno essere riportate a condotte addebitabili agli incaricati e non dovranno far riferimento a situazioni in cui l'incremento dei tempi o dei costi di esecuzione dei lavori, servizi e forniture sia dovuto a circostanze non imputabili agli stessi.



**REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”**

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 117 del 16/7/2024
modificato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 09.06.2026



INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quota del 20%

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - INCENTIVO PER CONCESSIONI LAVORI SERVIZI E FORNITURE E PPP

Art. 13 - Graduazione della misura incentivante

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – NORME COMUNI

Art. 15 – Principi in materia di valutazione

Art. 16 – Attività articolate e singole



Art. 17 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 18 – Attività del personale dirigenziale

Art. 19 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 20 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 21 – Informazione e confronto

Art.22 – Disposizioni finali



CAPO I – Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023 n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori, servizi e di forniture. All'interno del presente Regolamento il Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. 36/2023, è menzionato come "Codice", così come modificato dal D.Lgs. 209 del 3.12.2024 e tenuto conto del Comunicato del Presidente dell'Anac.

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione**, obbligatorio per gli importi superiori a €. 500.000,00. Per gli importi inferiori o uguali a 500,000,00 la nomina del direttore dell'esecuzione - quale soggetto diverso dal RUP cui competono le funzioni di direttore nell'ambito delle proprie competenze professionali – è ammessa per i soli servizi che hanno carattere di particolare complessità/importanza.

La particolare complessità /importanza del servizio deve risultare dai documenti progettuali – approvati con apposito atto e ricorre nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) servizi che per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
- e) tutti i servizi individuati in via di prima applicazione come complessi dal codice (art. 32 co.2).

Le forniture di particolare importanza sono solo le prestazioni di importo superiore a €.500.000,00.

L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art.4 del Codice.



Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni e accordi quadro: in merito agli incentivi delle funzioni tecniche, si applicano le percentuali in base all'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo quadro ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. (cfr. MIT quesito numero 3406 del 3/4/2025)

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali. **Nel quadro economico va finanziato anche il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.** La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
Nel caso in cui l'Amministrazione adotti strumenti digitali avanzati (BIM) per la gestione degli appalti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%;
3. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto affidatario.

Articolo 2 - (Destinatari)

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, incluso il personale con qualifica dirigenziale in conformità alle modifiche introdotte dal D.Lgs.209/2024.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;



- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi;
- collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 3 - (Gruppo di Lavoro)

In relazione alla propria organizzazione il Comune di San Giuliano Milanese individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al



contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4 - (Limite soggettivo dell'incentivo)

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000 oppure non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal loro valore, in caso di affidamenti in house (parere ANAC n.36/2024);
- g) I soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.
- h) sono esclusi gli affidamenti diretti che non contemplino atti tecnici progettuali di dettaglio dei lavori e/o servizi e/o forniture;

Articolo 6 - (Centrali di committenza)



In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata

La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune di San Giuliano Milanese le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 7 - (Quota del 20%)

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- dalla quota parte di prestazioni non svolte dal personale proprio dell'amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e attività formative. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- la digitalizzazione appalti.
- l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti e esigenze formative del personale nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.



CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Articolo 8 - (*Graduazione della misura incentivante*)

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Classi d'importo dei lavori	Percentuale da applicare (al netto IRAP)
Da 40.000,00 a € 1.000.000,00	1,87%
Da € 1.000.001,00 fino a € 2.000.000,00	1,73%
Da € 2.000.001,00 fino a €. 3.000.000,00	1,55%
Oltre 3.000.001,00	1,45%

Tabella 1

Articolo 9 - (*Disciplina delle varianti*)

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Articolo 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere e delle diverse fasi di attività.

In caso di presenza di supporto esterno al RUP il compenso è ridotto del **40%** (riduzione percentuale in base all'attività svolta dal RUP).



tabella 2

Le percentuali indicate nella tabella sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 11 - (Graduazione della misura incentivante)

Fermo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 in ordine all'individuazione delle attività oggetto di misura incentivante, la percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Classi d'importo di servizi	Percentuale da applicare(al netto IRAP)
Da 40.000,00 alla soglia comunitaria	1,87%
Dalla soglia comunitaria a 750.000,00	1,69%
Da € 750.001,00 fino a €. 1.500.000,00	1,50%
Da € 1.500.001,00 fino a €.4.000.000,00	1,31%
Oltre €. 4.000.000,00	0,94%



tabella 3

Classi d'importo di forniture	Percentuale da applicare
Oltre 500.000,00	1,40%

Tabella 4

Articolo 12 - (Coefficients di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro)

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere e le varie fasi.

In caso di presenza di supporto esterno al RUP il compenso è ridotto del **40%** (riduzione percentuale in base all'attività svolta dal RUP).

Tabella 5

Le percentuali indicate nella tabella sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV - INCENTIVO PER CONCESSIONI LAVORI SERVIZI E FORNITURE E PPP

Articolo 13 - (Graduazione della misura incentivante)

In applicazione dell'art.45 del codice dei contratti comma 2 ultimo periodo si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte del personale la cui misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dei lavori o servizi in affidamento.

Nei contratti di concessione la quota dell'incentivo è calcolata sul valore della concessione calcolato ai sensi del art.179 del Codice.

La percentuale da applicare è definita in base alle fasce indicate nella **Tabella 3** (servizi) e **Tabella 4** (forniture).

Gli incentivi per le concessioni di servizi sono attribuiti esclusivamente a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art.113 del Codice.

Articolo 14 - (Coefficients di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle attività inerenti alla concessione e le altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle **Tabella 2 e 5** definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.



Le percentuali indicate nelle suddette tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nel gruppo di lavoro.

Rimane inteso che la ripartizione degli importi corrispondenti alle percentuali dovrà essere calibrata e ripartita, a seconda delle fasi, nell'ambito di tutto il periodo di durata della concessione.

Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di affidamento, una o più attività indicate nella Tabella 3 e 4 non siano previste o siano accorpate in altra fase della gestione contrattuale, le percentuali assegnate alle attività rimanenti sono proporzionalmente riparametrate.

Tale riparametrazione deve essere motivata e approvata con provvedimento del dirigente responsabile, nel rispetto del limite del 2% dell'importo contrattuale e garantendo la coerenza con le risorse destinate agli incentivi.

Gli incentivi spettanti per le attività svolte su durata pluriennale quali il RUP e la direzione del contratto, trattandosi di contratto pluriennale, l'importo annuale di competenza è da calcolare sul valore complessivo della concessione frazionato per gli anni della durata della concessione.

In particolare le attività espletate inerenti alle fasi del primo anno vanno liquidate nell'anno di competenza della pubblicazione determina a contrarre.

Per le concessioni di lavori gli incentivi relativi all'intervento di costruzione delle opere vanno disciplinate così come previsto al capo II ed inseriti nel quadro economico dell'intervento a carico del concessionario e sono separate dalle attività incentivabili per la procedura della concessione disciplinati secondo il presente capo a carico della stazione appaltante.

CAPO V – NORME COMUNI

Articolo 15 - (Principi in materia di valutazione)

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
2. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
3. della competenza e professionalità dimostrate;
4. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 16 - (Attività articolate e singole)



Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art.16 comma 4 e 5.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 17 - (Assegnazioni coincidenti di più attività)

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Articolo 18 - (Attività del personale dirigente)

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Articolo 19 - (Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)



Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori e di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando (fase progettazione e affidamento), al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A":

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento e Riduzione incentivo della fase esecuzione	
Tempi di esecuzione	$\frac{\text{Tempo effettivo} - \text{Tempo previsto}}{\text{Tempo previsto}}$	=% di riduzione
Costi di realizzazione	$\frac{\text{Costo effettivo} - \text{Costo previsto}}{\text{Costo previsto}}$	=% di riduzione

In caso di soccombenza nei contenziosi di gara non è previsto alcun incentivo.

Articolo 20 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;



- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui sopra è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 21 - Informazione e confronto

Il Servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.